

N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2024

Ordinanza del 2 maggio 2024 del Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di R. L. .

Processo penale - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato - Omessa previsione che la sentenza contenga l'avviso della facolta' dell'imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa. - Codice di procedura penale, art. 420-quater, comma 4.

(GU n.35 del 28-8-2024)

TRIBUNALE DI GROSSETO

Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare

Ordinanza di rimessione di questioni di legittimita' costituzionale (Artt. 134 Cost., 23 e segg. legge n. 87 del 1953.

Il Giudice dell'udienza preliminare Sergio Compagnucci; nel procedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei confronti di: L... R..., nato a ...il... e residente in..., iscritto A.I.R.E.;

libero non comparso; difeso d'ufficio dall'avv. Riccardo Guerra del Foro di Grosseto;

Imputato

Capo 1) in ordine al delitto p. e p. dagli articoli 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 2, del R.D. n. 267/1942 perche', quale amministratore unico (dal..., data di costituzione, fino alla data del fallimento) della..., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Grosseto depositata in data 21 gennaio 2019, sottraeva, distruggeva o falsificava in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili e comunque li teneva in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, in particolare, omettendo (parzialmente per il e totalmente per gli anni successivi) di istituire e comunque di consegnare alla curatela fallimentare i libri e i registri contabili, comprese le fatture attive e passive, rendendo impossibile un'analisi approfondita dei fatti gestionali dell'azienda e la ricostruzione del patrimonio aziendale e del giro d'affari;

con l'aggravante, ex art. 219 comma 2, n. 2 R.D. 267/42, di avere commesso piu' fatti tra quelli previsti nell'art. 216 e 223 l. fall; in... , in data;

Capo 2) in ordine al delitto p. e p. dagli articoli 223, comma 2 n. 2, del R.D. n. 267/1942 perche', quale amministratore unico (dal ... , data di costituzione, fino alla data del fallimento) della , dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Grosseto depositata in data 21 gennaio 2019, cagionava per effetto di operazioni dolose il fallimento della societa'; operazioni dolose costituite dal sistematico, continuativo e ripetuto inadempimento (negli anni dal ... , data di costituzione, in poi) dei debiti erariali, contributivi e previdenziali per un totale di euro... : secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

=====
|Anno di imposta|
+=====+

Ente impositore	Carico	Riscosso	Sgravio	Sospeso	Residuo debito netto
2015					
Agenzia delle Entrate					
2016					
Agenzia delle Entrate					
I.N.P.S.					
2017					
Camera di commercio					
I.N.A.I.L.					
I.N.P.S.					
2018					
Camera di commercio					
Totale complessivo					

con l'aggravante, ex art. 219 comma 2, n. 2 R.D. 267/42, di avere commesso piu' fatti tra quelli previsti nell'art. 216 e 223 l. fall; in... , in data ...;

capo 3) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 224 e 217, co. 1 n. 4) del R.D. n. 267/1942 perche' quale amministratore unico (dal... , data di costituzione, fino alla data del fallimento) della..., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Grosseto depositata in data 21 gennaio 2019, aggravava il dissesto della Societa', astenendosi pur dopo che (gia' nel dicembre... ;) erano emerse perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, dal procedere ad adeguate ed effettive operazioni di ricapitalizzazione ex artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. e alla sua liquidazione e richiesta di fallimento in proprio; in... , in data... ,.

in cui e' Persona offesa: Fallimento della... in persona del Curatore fallimentare dott., domiciliato a... in via ...;

All'udienza preliminare del 22 aprile 2024, ha emesso mediante lettura del dispositivo la seguente Ordinanza.

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater, quarto comma, c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nei termini che seguono.

1. Sulla rilevanza della questione.

All'esito delle indagini, il Pm ha formulato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato L... R... , chiamato a rispondere delle accuse di cui al precedente capo di imputazione. L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, individuata per la data del 4 dicembre 2023, e' stato ritualmente notificato al difensore dell'imputato e alla persona offesa Curatela del Fallimento..., mentre la notifica nei confronti dell'imputato ha avuto esito negativo, stante la irreperibilita' dello stesso presso la sua residenza all'estero. Per tale motivo, all'udienza suddetta, e' stata disposta la notifica personale all'imputato tramite polizia giudiziaria dell'avviso ex art. 419 c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio e del verbale d'udienza, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 5, c.p.p.

All'odierna udienza, fissata per verificare l'esito della notifica tramite polizia giudiziaria, e' stato accertato che le ricerche dell'imputato hanno avuto esito negativo, come si ricava dal verbale di vane ricerche redatto dalla Guardia di Finanza di Grosseto in data 8 gennaio 2024. Il difensore d'ufficio dell'imputato ha riferito in udienza di non aver mai avuto contatti con il suo assistito e dunque di non sapere se l'imputato fosse a conoscenza o meno della pendenza del processo.

Pertanto, in base agli atti contenuti nel fascicolo non e' possibile ritenere provato che l'imputato sia a conoscenza della pendenza del processo e che la sua mancata comparizione all'udienza sia dovuta a una scelta volontaria e consapevole; non e' neppure ravvisabile alcuna delle ipotesi di cui all'art. 420-ter c.p.p. ne' vi sono elementi per ritenere che egli si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del processo: sicche' ricorrono i presupposti per l'emissione della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato. Di qui la rilevanza della presente questione, giacche' il suo accoglimento comporterebbe l'integrazione del contenuto della sentenza da emettere in questa sede.

2. Sulla non manifesta infondatezza della questione.

2.1. La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo e' stata introdotta dall'art. 23, comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), e tale disciplina e' applicabile nel nostro caso, atteso che l'udienza preliminare si e' celebrata in data successiva all'entrata in vigore della riforma normativa. Si tratta di una sentenza dai tratti peculiari, che non ha precedenti nel nostro sistema processuale, tanto che nella stessa relazione illustrativa della legge delega 134/2021 e' stata definita «del tutto sui generis». Nello specifico, tale sentenza difetta di natura decisoria, non contenendo alcun accertamento nel merito; la stessa, oltre alla funzione di impedire la prosecuzione del processo quando non vi e' prova che l'imputato ne abbia avuto conoscenza, e' finalizzata a disporre la prosecuzione delle ricerche dell'imputato sino al termine di prescrizione dei reati a lui contestati nonche' a consentire la ripresa del processo nel caso in cui l'imputato sia rintracciato, attraverso la vocatio in iudicium di cui all'art. 420-quater, comma 4, c.p.p. Va per questo condivisa la conclusione cui e' giunta la Cassazione in una recente pronuncia, secondo cui la sentenza de qua, contenendo anche la vocatio in iudicium della persona ricercata, e' del tutto «assimilabile a un atto di impulso processuale, insuscettibile di passare in giudicato» (Cass. Pen., sent. n. 50426 del 2023). Dunque, quando le ricerche dell'imputato hanno un esito favorevole, tale sentenza assolve alla funzione propria dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare di cui all'art. 419 c.p.p., contenendo per espressa previsione normativa l'indicazione del giudice davanti a cui comparire, la data dell'udienza (individuata tramite un criterio predeterminato fondato sulla variabile dell'epoca della notifica), l'indicazione del luogo dell'udienza nonche' l'avviso che, in caso di mancata comparizione e di non ricorrenza di alcuna delle ipotesi ex art. 420-ter, il processo proseguira' in assenza dell'imputato che sara' rappresentato in udienza dal difensore. Si tratta, a ben vedere, di una vocatio in iudicium perfettamente assimilabile a quella propria dell'avviso ex 419 c.p.p. Ne', d'altra parte, e' d'ostacolo a tale accostamento il fatto che l'udienza preliminare di prosecuzione sia individuata nella sentenza de qua senza la indicazione di una data fissa, bensì attraverso un criterio oggettivo agganciato al momento in cui si perfeziona la notifica (se nel primo semestre, l'udienza si terra' nel primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre; se nel secondo semestre, nel primo giorno non festivo del successivo mese di marzo). La ragione del criterio scelto e' evidente: il legislatore non ha rimesso a un successivo decreto del giudice dell'udienza preliminare la fissazione dell'udienza per la ripresa del processo per scongiurare che, nelle more, l'imputato potesse risultare nuovamente irreperibile vanificando in questo modo il risultato conseguito con le precedenti ricerche. Ma e' proprio questa scelta di fissare gia' nella sentenza il criterio di individuazione della data dell'udienza

preliminare per la ripresa del processo la riprova che tale sentenza assolve alla stessa funzione di vocatio in iudicium dell'avviso ex art. 419 c.p.p. Ne viene l'ammissibilita' della comparazione tra le norme di cui agli artt. 419 e 420-quater c.p.p., al fine di valutare la legittimita' costituzionale del diverso trattamento normativa a seconda che l'imputato riceva sin da subito la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare oppure attraverso la notifica della sentenza ex art. 420-quater, all'esito delle sue ricerche. Soltanto nel primo caso, infatti, l'imputato riceve anche l'avviso sulla possibilita' di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 419, comma 3-bis, c.p.p., mentre analogo avviso non e' contemplato nell'art. 420-quater che disciplina il contenuto della sentenza in questione. Ne' e' previsto che tale avviso sia dato dalla polizia giudiziaria al momento della notifica della sentenza di non doversi procedere, in quanto l'art. 420-sexies c.p.p. prevede soltanto che la polizia giudiziaria, nel notificare all'imputato la sentenza, si limiti ad avvisarlo in ordine ad informazioni contenute nel provvedimento notificato, vale a dire la data dell'udienza (individuata con il criterio suddetto), il luogo di comparizione e il giudice davanti al quale dovra' comparire, non essendo invece previsto che debba anche avvisarlo della possibilita' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Alla luce di tali considerazioni, si deve dunque concludere che, sulla base della disciplina attualmente vigente, mentre l'imputato e' avvisato della possibilita' di accedere ai programmi di giustizia riparativa nel caso in cui la notifica dell'avviso ex art. 419 c.p.p. vada a buon fine, analogo avviso non gli e' dovuto nella ipotesi in cui, a seguito della sua iniziale irreperibilita', la citazione davanti al giudice dell'udienza preliminare avvenga attraverso la notifica ex art. 420-quater, dato che ne' quest'ultimo articolo, che stabilisce il contenuto della sentenza, ne' l'art. 420-sexies, che disciplina le attivita' della polizia giudiziaria all'atto della notifica, prevedono che sia dato avviso all'imputato della possibilita' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Si tratta a questo punto di verificare se il diverso trattamento riservato alle due evenienze processuali sia lesivo o meno del principio di uguaglianza ex art. 3 Costituzione.

Si impongono anzi tutto alcune considerazioni generali sul nuovo istituto della messa alla prova, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, e disciplinato in particolare agli artt. 42-67.

L'art. 42 decreto legislativo n. 150/2022 definisce come «giustizia riparativa» ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa, e ad altri soggetti della comunita' di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. Com'e' stato osservato, della «giustizia riparativa» si puo' dare una definizione «solo per esclusione: essa non e' un rito speciale, ma al piu' un procedimento incidentale, parallelo alla giustizia contenziosa; non e' una causa di estinzione del reato, se non limitatamente all'ipotesi della remissione tacita di querela ai sensi del (nuovo) art. 152 cod. pen.; non e' una causa di non punibilita' o di non procedibilita' e non e' un'alternativa al processo e alla pena, ne' e' un'alternativa alla giustizia penale, non sostituendosi ad essa; [...] essa si affianca a quella contenziosa e (che) procede in parallelo ad essa (salvo divenirne complementare e convergere nell'ipotesi della remissione tacita e dell'eventuale sospensione del procedimento nel caso di reati perseguibile a querela ai sensi dell'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.); e' un sistema che ha connotazioni e regole proprie, che puo' incidere sul trattamento sanzionatorio» (cosi' la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, dedicata alla novella in oggetto).

La suprema Corte ha avuto modo di recente di occuparsi dell'istituto di nuovo conio, provvedendo a delinearne, con una dettagliata motivazione, i profili di carattere generale e in particolare il rapporto, definito di complementarieta' integrativa, tra la giustizia riparativa e quella punitiva «secondo un modello -per cosi' dire- autonomistico, in base al quale la giustizia

riparativa e quella punitiva procedono separatamente su binari paralleli destinati a non incontrarsi, pur se la giustizia riparativa trova il suo naturale habitat proprio nel procedimento penale: qui sono promossi tendenzialmente i percorsi riparativi e qui ricadono i suoi effetti positivi, ove ve ne siano» (Cass. pen., sent. n. 6595 del 2024). In tale pronuncia, la Cassazione ha escluso il carattere giurisdizionale del procedimento riparativo, in quanto al suo interno «operano regole di norma non mutuabili da quelle del processo penale, ed anzi, incompatibili con quelle del processo penale: volontarietà, equa considerazione degli interessi tra autore e vittima, consensualità, riservatezza, segretezza» (sent. cit.). Si potrebbe dunque concludere, sulle prime, che l'omesso avviso all'imputato della facoltà di accedervi non espleta alcun rilievo nel parallelo procedimento penale. In effetti, sembrerebbe in linea con tale conclusione un'altra pronuncia della Cassazione, la sentenza n. 25367 del 2023. Nello specifico, la sesta Sezione penale, chiamata a pronunciarsi su un caso in cui la difesa eccepeva tra l'altro l'omesso avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ha respinto il ricorso osservando che la disciplina codicistica non prevede alcuna nullità speciale per il caso di omissione dell'avviso ex art. 419, comma 3-bis, avendo questo solo una finalità informativa che si inserisce, peraltro, «in una fase in cui l'imputato beneficia dell'assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l'accesso al programma di giustizia riparativa» (sent. citata da ultimo). Le motivazioni addotte dalla suprema Corte a sostegno della propria conclusione non sono però condivisibili. Quanto alla considerazione sulla funzione meramente «informativa» dell'avviso ex art. 419, comma 3-bis, ne risulta scoperto il carattere tautologico, dal momento che la funzione di un avviso è sempre e soltanto quella di informare. Anche gli avvisi riguardanti le facoltà di accedere ai riti alternativi assolvono a una funzione meramente informativa, ma non ciò non esclude che siano comunque dovuti, a pena di nullità, in quanto necessari a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Non ha dunque senso parlare di funzione meramente informativa dell'avviso ex art. 419, comma 3-bis, quasi che esistessero avvisi idonei ad assolvere a una funzione ulteriore rispetto a quella informativa. Perciò non può essere questo argomento a giustificare la conclusione cui è giunta la suprema Corte nella sentenza suddetta. Ma non è condivisibile neppure l'altro argomento indicato dalla suprema Corte, secondo cui l'omissione dell'avviso in questione non sarebbe idoneo a pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, in quanto interviene in un momento in cui lo stesso può comunque beneficiare dell'assistenza tecnica da parte del suo difensore.

In prima battuta, non si può fare a meno di osservare che, se si condividesse tale ragionamento, si finirebbe giocoforza per affermare l'assoluta inutilità di svariate disposizioni contenute nel codice di rito che stabiliscono l'obbligo di avvisare personalmente l'imputato, unitamente all'avviso al suo difensore. Basti citare, a titolo di esempio, gli obblighi di avviso in merito alla facoltà di accedere ai riti alternativi, che sono obbligatori tanto nei confronti dell'imputato che del suo difensore.

Benvero, la considerazione della suprema Corte si pone in palese contrasto con i principi e le puntualizzazioni ribaditi più volte dalla Corte costituzionale in merito all'effettivo contenuto del diritto di difesa, che non si sostanzia soltanto nel diritto a un'adeguata difesa tecnica, bensì anche a quello di essere posti nella condizione per autodifendersi. La Corte ha costantemente affermato che «la peculiare natura del processo penale e degli interessi in esso coinvolti richiede la possibilità della diretta e personale partecipazione dell'imputato, onde l'autodifesa, che ha riguardo a quel complesso di attività mediante le quali l'imputato è posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo, costituisce diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio» (Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 1999, che ha richiamato in motivazione le sentenze n. 99 del 1975, n. 205 del 1971, n. 186 del

1973).

Autodifesa e difesa-tecnica costituiscono, in altri termini, un sintagma indefettibile, che trova il suo riferimento esplicito nell'art. 24 della Costituzione. Ne viene che non può essere condivisa la conclusione a cui è giunta la sesta sezione penale della Cassazione nella sentenza indicata, in quanto tradisce apertamente il principio enucleato dalla Corte costituzionale sul punto. Il citato orientamento della suprema Corte, inoltre, si pone in palese contrasto con le finalità della riforma del 2022 e con la disciplina da essa introdotta.

L'art. 47, decreto legislativo n. 150/2022 - rubricato «Diritto all'informazione» - stabilisce l'obbligatorietà del citato avviso nelle varie fasi del procedimento. A tal riguardo, si legge nella relazione illustrativa: «La disposizione mira a consolidare il nesso fra informazione e libera esplicazione del consenso alla partecipazione, con proiezioni sulla «natura del percorso e sui possibili esiti e implicazioni, ivi incluso l'impatto che eventualmente il percorso di giustizia riparativa avrà su futuri procedimenti penali» (§ 16 della Raccomandazione 2018/8), ponendosi l'obiettivo di assicurare l'incontro con la vittima del reato.» Da ciò si deduce l'estrema importanza attribuita dal legislatore alla funzione informativa a cui sono deputati gli avvisi de quibus: funzione, questa, essenziale affinché il nuovo istituto della giustizia riparativa possa avere effettiva attuazione (in linea con questa conclusione si pone anche la previsione dell'obbligo dell'avviso de quo anche in caso di emissione del decreto di giudizio immediato, introdotta dall'art. 2, comma l, lettera r, del decreto legislativo 9 marzo 2024, n. 31, c.d. correttivo legge Cartabia). È dunque evidente come la conclusione cui è giunta la suprema Corte, nella sentenza sopra citata, si ponga scopertamente in contrasto con le intenzioni del legislatore.

È dunque senz'altro da preferire l'altro indirizzo giurisprudenziale, espresso dalla Quarta sezione penale della Cassazione, che, chiamata pronunciarsi su un ricorso in cui era stato eccepito l'omesso avviso, nel decreto ex art. 447 c.p.p., della facoltà di accedere alla giustizia riparativa, ha osservato che l'inosservanza di tale disposizione determina un vulnus ai danni della parte interessata ad accedere a tali statuti riparativi, di talché la sua inosservanza deve essere ricondotta a una ipotesi di nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., in quanto idonea a incidere sulla completezza dell'assistenza, intesa quale completa informazione sulle facoltà difensive a tutela dell'imputato (Cass. pen, sez. IV, sent. n. 32360 del 2023). Tale conclusione è da preferire in quanto il procedimento riparativo - benché autonomo, di natura non giurisdizionale e facoltativo - può nondimeno produrre effetti sostanziali in sede penale, quali, solo a titolo di esempio, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p., la valutazione dell'esito positivo dello stesso ai fini della commisurazione della pena ex art. 133 c.p. nonché quale presupposto applicativo della sospensione condizionale breve o speciale ex art. 163, comma 4, c.p. Nei reati procedibili a querela, inoltre, lo stesso può costituire un valido strumento per addivenire alla remissione tacita della stessa. Dunque, dal momento che la partecipazione al programma di giustizia riparativa è idonea a produrre significativi effetti sostanziali nel procedimento penale, l'avviso sulla possibilità di accedervi costituisce un'informazione utile a garantire all'imputato di disporre «del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa» (art. 111 Costituzione). Alla luce di tali considerazioni e tornando alla questione di partenza, si ritiene che il diverso trattamento normativa riservato dalle disposizioni di cui agli artt. 419, comma 3-bis, e 420-quater, comma 4, c.p.p., in merito all'avviso in questione, configuri una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche. In effetti, non vi sono differenze sostanziali tra la posizione dell'imputato che, dopo l'iniziale irreperibilità, venga trovato durante le ricerche ad opera della polizia giudiziaria e quella dell'imputato nei cui confronti vada ab origine a buon fine la notifica dell'avviso ex art. 419 c.p.p. Ne', d'altra parte, si può sostenere che la diversità di

trattamento trovi giustificazione nel diverso atteggiamento dell'imputato nelle due situazioni messe a confronto. L'attuale disciplina codicistica prevede che, nel caso in cui vi siano elementi per ritenere che l'imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del processo, si deve procedere in sua assenza (art. 420-bis, comma 3), dal che si ricava, con ragionamento contrario, che la notifica della sentenza ex art. 420-quater e' possibile solo nei casi in cui non vi siano elementi per ritenere che l'imputato si sia sottratto volontariamente al processo: ne viene che non puo' essere il contegno dell'irreperibile a giustificare il diverso trattamento normativa in esame. Di qui l'irragionevolezza del diverso trattamento normativa, in violazione dell'art. 3 Costituzione, in quanto idoneo a pregiudicare l'imputato inizialmente irreperibile, il quale, a differenza dell'imputato che riceve l'avviso ex art. 419, comma 3-bis, non e' posto subito nelle condizioni di valutare se accedere o meno al programma di giustizia ripartiva, con conseguente pregiudizio del suo diritto di pianificare con anticipo la propria strategia processuale. Peraltro, nel caso di ripresa del processo a seguito della notifica della sentenza ex art. 420-quater puo' passare un significativo lasso di tempo tra la notifica e la celebrazione dell'udienza (fino a dieci mesi, quando la notifica si perfeziona nei primi giorni del semestre), sicche' l'omissione dell'avviso determina in questi casi un obiettivo pregiudizio. Valga a tal proposito questo esempio. Si ipotizzi che, a seguito delle ricerche, la notifica della sentenza ex art. 420-quater avvenga il primo gennaio e che l'udienza preliminare debba pertanto celebrarsi il primo giorno non festivo di ottobre; continuando nell'esempio, se l'imputato fosse intenzionato a chiedere l'applicazione della pena concordata, lo stesso, se avvisato della possibilita' di accedere ai programmi di giustizia riparativa, potrebbe attivarsi sin da subito in tal senso, cosi' da poter formulare in udienza una richiesta di applicazione della pena che tenga conto anche dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 c.p. o comunque ai fini della valutazione della congruita' della pena ex art. 133 c.p. L'omissione di tale avviso, di conseguenza, e' di per se' idonea a discriminare la posizione dell'imputato che riceve la vocatio in iudicium tramite la notifica della sentenza ex art. 420-quater rispetto a quella dell'imputato che la riceve mediante notifica dell'avviso ex art. 419 c.p.p. Si ritiene pertanto che vi siano le condizioni per ritenere la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.

2.2. Le precedenti considerazioni consentono inoltre di ritenere che il diverso trattamento normativa configuri anche una violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione, in quanto idoneo a incidere negativamente sul diritto dell'imputato all'autodifesa, valendo, a tal riguardo, le considerazioni ribadite piu' volte dalla Corte costituzionale sul diritto dell'imputato ad essere «posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo», quale suo diritto primario, «immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio» (Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 1999, cit.).

3. Non ammissibilita' di una interpretazione adeguatrice.

Infine, si evidenzia come non sia possibile risolvere la questione con una interpretazione adeguatrice, in quanto l'inserimento nella sentenza dell'avviso de quo si tradurrebbe in un'indebita integrazione della norma di cui all'art. 420-quater, in contrasto con il suo tenore letterale.

P. Q. M.

Il Giudice dell'udienza preliminare, visti gli artt. 134 Costituzione, 23 e seguenti legge n. 87 del 1953:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater, comma 4, c.p.p., in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato contenga l'avviso della facolta' di questi di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

sospende il giudizio in corso e dispone la immediata

trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
ordina che la presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
Grosseto, 22 aprile 2024.

Il Giudice: Compagnucci